

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

**Legge n. 122/2022
Conv. DL 73/2022
“Semplificazioni fiscali”**

Misure fiscali d'interesse

29 agosto 2022

Sommario

Modifiche disciplina crediti d'imposta e cessione del credito - art.40-quater.....	3
Eliminazione della disciplina delle società in perdita sistemica - art. 9	3
ISA – Adeguamento antiemergenza anche per il 2022 - art. 24	4
Modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche - art.29	4
Dichiarazione IMU – Proroga termine di presentazione per il 2021 - art. 35, co.4.....	5
Ulteriori misure fiscali d'interesse.....	5

Il Decreto Legge 73/2022 *“Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”* è stato convertito nella Legge 122/2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.193 del 19-08-2022.

Di seguito si riportano i contenuti fiscali di maggior interesse per il settore delle costruzioni.

Modifiche disciplina crediti d'imposta e cessione del credito - art.40-quater

Nel corso dell'*iter* di conversione del Decreto legge è stato approvato un emendamento che, come auspicato dall'ANCE, interviene sulla disciplina della cessione dei bonus fiscali, rendendo retroattive le modifiche apportate dal DL Aiuti (DL 50/2022, convertito nella legge 91/2022) in merito alla possibilità, per le Banche, di cedere i crediti d'imposta in ogni momento a tutti i propri correntisti con partita IVA.

Nello specifico è stato abrogato il co. 3, dell'art. 57 del DL 50/2022, che fissava la decorrenza di tali novità alle comunicazioni di prima cessione o sconto effettuate dal 1° maggio.

Con l'eliminazione di tale norma, le nuove disposizioni si rendono applicabili anche per i cd. *“crediti incagliati”* (ossia per quelli trasferiti prima del 1° maggio 2022), alla luce del fatto che lo stesso DL Aiuti ne prevede l'efficacia anche per le comunicazioni di cessione/sconto trasmesse all'Agenzia prima della data di entrata in vigore della legge di conversione (quindi, ante 16 luglio 2022).

Così vengono risolte, nel senso voluto dall'Associazione, le criticità inerenti i cd. *“crediti incagliati”* ossia di tutti quei crediti che, per effetto di comunicazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate a partire dal 17 febbraio 2022 (data di entrata in vigore delle disposizioni che hanno introdotto i limiti alla libera cessione dei crediti) e fino al 30 aprile 2022, risultavano già a disposizione delle banche per l'acquisto, ma che non sono più stati oggetto di compravendita.

Eliminazione della disciplina delle società in perdita sistemica - art. 9

Nel corso dell'*iter* di conversione, l'art.9 del provvedimento non ha subito modifiche.

Pertanto, a partire **dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022**, viene **abrogata** la **disciplina** delle **società in perdita sistemica** (contenuta nel D.L. 138/2011), ovvero la disciplina più stringente **ai fini IRES, IRAP ed IVA** per le società e gli enti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi ovvero per quattro periodi d'imposta e per uno con reddito dichiarato inferiore al minimo.

Come da tempo auspicato dall'ANCE, viene abrogata l'estensione della disciplina delle *“società di comodo”* alle imprese in *“perdita sistemica”*, che, al ricorrere delle predette condizioni, comporta:

- la necessità di dichiarare un reddito imponibile minimo presunto, ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap, con applicazione di una aliquota IRES *“maggiorata”* del 10,5% (dall'aliquota ordinaria del 24% alla *“maggiorata”* del 34,5%);

- l'impossibilità di ottenere il rimborso e di effettuare la compensazione dell'eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione.

ISA – Adeguamento antiemergenza anche per il 2022 - art. 24

In materia di ISA, l'art.24 del D.L. 73/2022 estende anche al **periodo di imposta 2022** le misure, previste dal *D.L. Rilancio* (art. 148, DL 34/2020), di **adeguamento** della disciplina degli **ISA** agli effetti dell'**emergenza sanitaria** COVID-19, anche attraverso l'individuazione di specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli stessi ISA.

Tali interventi comprendono:

1. la definizione da parte della SO.SE. di specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'INPS, l'INAIL e l'ISTAT, nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;
2. l'individuazione, su proposta della Commissione degli Esperti, di ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale;
3. rinvio dei termini per l'approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione.

In attuazione di tali criteri generali, **anche per il 2022**, ai fini del **meccanismo di premialità ISA**, si terrà conto del **livello di affidabilità fiscale più elevato** derivante dall'**applicazione** degli **indici** medesimi per entrambi i periodi d'imposta **2020 e 2021** (*cfr.*, per il 2021, il Provvedimento 27 aprile 2022, Prot. n.143350/2022).

Inoltre, dal 2023 viene stabilito un "periodo di osservazione" più lungo al fine di rendere gli ISA sempre più conformi alle caratteristiche specifiche dei diversi settori economici, mediante uno spostamento in avanti dei termini di approvazione e revisione degli ISA.

In particolare, gli **ISA** verranno **approvati**, con Decreto del Mef, **entro** il mese di **marzo** del **periodo d'imposta successivo a quello in cui sono applicati** (quindi non più entro il 31 dicembre dello stesso periodo d'imposta nel quale sono applicati).

Allo stesso modo, le eventuali **integrazioni degli indici**, **indispensabili** per **tenere conto di situazioni di natura straordinaria**, anche correlate a modifiche normative e ad **andamenti economici e dei mercati**, specie per determinate attività economiche o aree territoriali, sono **approvate entro il mese di aprile** (e non più entro il mese di febbraio), del **periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate**.

Modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche - art.29¹

L'articolo 29 del provvedimento modifica l'articolo 93, comma 2, del codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50 del 2016, relativo alle modalità di versamento in Tesoreria o aziende autorizzate delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche.

A seguito della modifica disposta dall'art. 29, si prevede l'obbligo di costituire le cauzioni

¹ A cura della **Direzione Opere pubbliche** dell'ANCE

esclusivamente con bonifico o altri strumenti e canali di pagamento previsti dall'ordinamento.

La precedente formulazione dell'art. 93, comma 2, prevedeva la possibilità di costituire garanzie – oltre che con bonifico – a mezzo di contanti, assegni circolari e titoli del debito pubblico.

Dichiarazione IMU – Proroga termine di presentazione per il 2021 - art. 35, co.4

Per il **solo periodo di imposta 2021**, l'art.35, co.4, del *D.L. Semplificazioni* **posticipa**, dal 30 giugno al **31 dicembre 2022** il termine per la **presentazione** della **dichiarazione IMU**².

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, la proroga è stata estesa anche al termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2021 da parte degli enti non commerciali.

La proroga riguarda anche i fabbricati merce delle imprese edili che, per il periodo di imposta 2021, hanno usufruito della riduzione IMU pari allo 0,1% (*cfr.* l'art.1, co.751, della legge 160/2019).

Tuttavia, in relazione alla nuova disciplina dell'IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, tale **adempimento non è più richiesto a pena di decadenza** dal beneficio dell'**esenzione IMU**, ma comporta unicamente l'applicazione delle sanzioni per la violazione di tale obbligo dichiarativo (*cfr.* la Risposta del MEF nel corso della Manifestazione Telefisco 2020)³.

Al riguardo, con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 luglio 2022 sono state approvate le modalità di presentazione della nuova dichiarazione IMU (in sostituzione del previgente D.M. 30 ottobre 2012). Sul tema, si ricorda che dal periodo d'imposta 2022 i medesimi beni merce delle imprese edili sono esenti dall'imposta.

Ulteriori misure fiscali d'interesse

La legge 122/2022 contiene diverse altre misure fiscali, fra le quali si segnala, in particolare:

- **IVA**: è **prorogato** il termine per la comunicazione di **liquidazione periodica**, relativa al **secondo trimestre**, al **30 settembre** (e non più entro il 16 settembre – art.3, co.1);
- **F24**: nel corso dell'iter di conversione del Decreto, è stato **esteso** ulteriormente l'utilizzo del modello **F24 per il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dello Stato e degli enti territoriali e previdenziali**, al fine di consentire ai contribuenti il pagamento con tali modalità di qualsiasi imposta, tassa o

² *Cfr.* l'art.1, co.769, della legge 160/2019.

³ Ciò deriva dalla diversa formulazione della disposizione relativa all'obbligo di presentare la dichiarazione IMU, in vigore dal 2020, rispetto a quella previgente che, invece, prevedeva espressamente la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza dai benefici.

La sanzione per l'omessa dichiarazione IMU va dal 100% al 200% dell'imposta, con un minimo di 50 euro, ferma restando la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso in caso di presentazione tardiva (*cfr.* l'art.1, co.775, della legge 160/2019 e l'art.13 del D.Lgs. 472/1997).

contributo (art.3-bis).

- **imposta di bollo:** viene introdotta una novità per quel che riguarda l'applicazione dell'imposta per le **fatture elettroniche** emesse a partire **dal 1° gennaio 2023**.

In particolare, viene aumentato da 250 euro a 5.000 euro il limite di importo al di sotto del quale è possibile effettuare il versamento dell'imposta di bollo entro le scadenze stabilite ai sensi dell'art.17, co.1-bis, lett. *a* e *b*, del D.L. 124/2019 (il 30 settembre per il primo trimestre dell'anno e il 30 novembre in caso di versamento per il primo e il secondo trimestre – *cfr.* l'art.3, co.4 e 5)⁴.

Inoltre, la possibilità **di pagare l'imposta di bollo in via telematica** verrà **estesa per tutti gli atti** assoggettati alla stessa, mediante uno specifico Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art.15);

- **IRAP:** è riconosciuta, a partire dal periodo di imposta **2021**, la **deducibilità di tutto il costo del personale dipendente a tempo indeterminato**. Viene, altresì, ammessa la deducibilità, nei limiti del 70%, anche del costo complessivamente sostenuto per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi di imposta.

Pertanto, viene meno l'attuale regime di deducibilità IRAP per i lavoratori dipendenti relativo, ad esempio, ai contributi Inps, Inail, o all'importo forfettario su base annua pari a 7.500 euro.

In ogni caso, nel corso dell'iter parlamentare di conversione del provvedimento è stata inoltre ammessa per i contribuenti la compilazione del modello IRAP 2022 secondo quanto previsto dalla normativa precedentemente vigente (art.10);

- **imposta di registro:** è **ampliato**, da 20 a **30 giorni**, il **termine di versamento per tutti gli atti**, ivi compresi gli eventi successivi che danno luogo ad un'ulteriore liquidazione dell'imposta. Tale termine viene, in sostanza, assimilato a quello già previsto per la registrazione dei contratti di locazione (art.14);
- **addizionale comunale IRPEF:** **per il solo 2022** slitta al **31 luglio 2022** il **termine** ordinariamente fissato al 31 marzo di ciascun anno (o al termine di approvazione del bilancio di previsione), **entro cui i comuni devono adeguare le aliquote dell'addizionale medesima**, per conformarsi ai nuovi scaglioni IRPEF stabiliti dalla legge di Bilancio 2021 (art.20).

⁴ Cfr. l'art.6, co.2, del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 17 giugno 2014.